

REGOLAMENTO PUBLIACQUA

ART. 17 - AREE SERVITE DA PUBBLICA FOGNATURA ED OBBLIGO DI ALLACCIO

Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue sia di natura domestica che industriale sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica fognatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento con costi a loro carico.

L'obbligo di allacciamento idrico è previsto per tutti gli edifici e stabilimenti posti nelle vicinanze di una fognatura pubblica ad una distanza massima dall'insediamento e/o agglomerato o parte di esso così determinata:

- ♣ fino a due unità abitative o commerciale oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 5 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.50 dall'immobile più vicino al collettore;
- ♣ da 3 a 4 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 10 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.100 dall'immobile più vicino al collettore;
- ♣ da 5 a 8 unità abitative e/o commerciali oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 20 abitanti equivalenti: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.200 dall'immobile più vicino al collettore;
- ♣ da 8 a 12 unità abitative e/o commerciali e oltre oppure, in caso di scarichi di acque reflue industriali, fino a 30 abitanti equivalenti e oltre: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di m.300. Pertanto edifici posti ad una distanza di oltre 300 m. dalla pubblica fognatura non hanno obbligo di allaccio dall'immobile più vicino al collettore.

Le distanze di cui sopra sono calcolate dalla fognatura fino al limite della proprietà privata del richiedente attraverso pubbliche vie o servitù tecnicamente attivabili.

Il presente obbligo si applica esclusivamente nel caso di capacità fognaria e depurativa disponibile.

Ulteriori deroghe potranno essere concesse dai Comuni sentito il Gestore e in accordo con l'Autorità Idrica Toscana per gli edifici e stabilimenti, situati nell'ambito della zona con obbligo di allacciamento, ma che necessitano di opere straordinarie come ad esempio la realizzazione di attraversamenti e sottopassaggi di torrenti, fiumi, canali ovvero l'attraversamento di ferrovie, autostrade, (secondo l'importanza delle stesse), ovvero con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi non giustificabili.

Nei casi di deroghe all'obbligo di allaccio e comunque nelle zone non servite da pubblica fognatura, secondo la definizione del presente articolo, i titolari degli scarichi dovranno provvedere alla realizzazione di un sistema autonomo di smaltimento conforme alle disposizioni normative vigenti e alla richiesta alle autorità competenti, ai sensi della L.R.20/06, di apposita autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui l'obbligo di allaccio non riguardi singole utenze, ma un raggruppamento delle stesse, la domanda dovrà essere effettuata da tutti gli utenti, che dovranno presentare un unico progetto di collegamento degli scarichi al collettore fognario.

I progetti di allacciamento idrico alla rete fognaria sono sottoposti alla preventiva approvazione del Gestore.

In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti valere dal Sindaco con specifiche ordinanze in esecuzione del presente articolo. A tal fine il Sindaco stabilisce anche il termine entro il quale i titolari degli scarichi debbono essere allacciati con spese a loro carico. Per le utenze preesistenti che, ai sensi del presente articolo, si trovino obbligate ad allacciarsi, le amministrazioni competenti provvedono a revocare le autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura precedentemente emesse laddove le stesse amministrazioni rilevino criticità igienico sanitarie e/o ambientali collegate allo scarico precedentemente autorizzato.

I lavori di realizzazione dei condotti di allacciamento idrico in suolo pubblico sono effettuati, sempre escludendo i lavori in proprietà privata, dal Gestore previa corresponsione degli oneri previsti nel preventivo di allacciamento idrico. E' comunque possibile per l'utente finale, dietro formale richiesta, la realizzazione di tali opere per conto proprio, sotto la supervisione ed eventuale assistenza del Gestore secondo le prescrizioni dallo stesso impartite. Nel caso in cui il nuovo allacciamento idrico alla pubblica fognatura non possa essere realizzato se non utilizzando fognature private esistenti o attraversando proprietà private, sarà cura dell'interessato richiedere a tutti i proprietari della fognatura o dei terreni attraversati le relative servitù. Tale disponibilità si intende assoluta con la presentazione da parte dell'Utente finale dell'atto di assenso da parte dei suddetti proprietari, contestualmente alla presentazione della domanda di allaccio; in ogni caso il Gestore è sollevato da ogni responsabilità o controversia di tipo civilistico.

Le condotte e gli impianti fognari, per la parte insistente sulla proprietà pubblica o su aree espropriate o assoggettate a servitù di passaggio per pubblica utilità vanno considerati a tutti gli effetti parte integrante della rete affidata in carico al Gestore, che ne assume la titolarità della gestione. Per la restante parte non affidata al Gestore gli oneri di manutenzione saranno a carico del privato.

Il Gestore può accogliere le richieste di allaccio che richiedano interventi di estensione della rete nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche. Qualora l'Utente finale (o gruppo di Utenti) richiedesse l'allacciamento, o risultasse comunque obbligato ad allacciarsi, le spese per la realizzazione delle tubazioni stradali, delle derivazioni e degli impianti necessari all'estensione della rete fognaria saranno a totale carico dei richiedenti.